

COMUNE DI SARNO
PROVINCIA DI SALERNO

REGOLAMENTO
PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI
PARTECIPAZIONE

Articolo 1 - Scopo

1. Il presente regolamento, in attuazione degli artt. 20 e ss. dello Statuto, disciplina il diritto di partecipazione dei cittadini all'attività istituzionale del Comune, così come previsto nel Capo II dello Statuto stesso.

Articolo 2 - Ambito di applicazione

1. Il diritto di partecipazione è riconosciuto:
 - a. a coloro che hanno nel Comune la residenza anagrafica;
 - b. agli utenti dei servizi forniti dal Comune direttamente o attraverso organismi in cui il Comune ha partecipazione maggioritaria;
 - c. alle formazioni sociali liberamente costituite ed alle associazioni di volontariato regolarmente iscritte ai relativi albi.

Articolo 3 – Associazioni

1. Al fine di agevolare il diritto di partecipazione delle libere associazioni ed organizzazioni di volontariato viene istituito apposito albo comunale sulla base di quanto previsto dall'art. 12 della Legge 241/90.
2. Requisiti per l'iscrizione all'albo sono:
 - a. il perseguimento di finalità sociali, culturali, sportive o di pubblico interesse;
 - b. la mancanza di qualsiasi scopo di lucro.
3. Ai fini dell'iscrizione all'albo dovrà essere presentata, entro il 31 dicembre di ogni anno, ad apposito ufficio individuato dalla Giunta, domanda in carta libera con allegata copia dello statuto societario. La Giunta Comunale, entro il mese di marzo di ciascun anno provvede all'approvazione e all'aggiornamento dell'albo.
4. In base al numero delle associazioni iscritte all'albo, la Giunta provvede all'individuazione ed al riparto di spazi per pubbliche affissioni utilizzabili gratuitamente per le finalità statutarie.

Articolo 4 – Consulte

1. Le Consulte, istituite dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 24 dello Statuto, sono composte da rappresentanti delle associazioni iscritte all'albo comunale, particolarmente specializzate nei settori attinenti alle problematiche ambientali, dei giovani, delle donne e degli anziani.
2. La partecipazione alle Consulte non dà diritto ad alcun compenso.
3. Le Consulte eleggono, nel proprio seno, un presidente, incaricato di tenere i rapporti con l'Amministrazione Comunale e di coordinare i lavori della stessa, ed un Vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Le convocazioni sono fatte dal Presidente con preavviso di almeno tre giorni.
4. Le Consulte si riuniscono, in via ordinaria, ogni tre mesi e, in via straordinaria, qualora si tratti di deliberazioni per le quali la delibera istitutiva abbia stabilito il parere obbligatorio o per iniziativa del Sindaco o dell' Assessore delegato, nonché dietro richiesta della metà più uno dei suoi membri.
5. L'Amministrazione mette a disposizione delle consulte, in occasione delle convocazioni, locali idonei, nonché gli atti e i documenti ai fini dello svolgimento della propria attività con necessario anticipo.

Articolo 5 – Consultazione popolare

1. Il Consiglio Comunale, anche su proposta del Sindaco o della Giunta Comunale, può promuovere una consultazione popolare.
2. Alla consultazione possono partecipare i soggetti di cui al precedente art. 2, come specificatamente indicati nella deliberazione che indica la consultazione.
3. Nella deliberazione del Consiglio Comunale che indice la consultazione vengono inoltre stabilite:
 - a) l' eventuale carattere parziale della stessa e, dunque, i soggetti interessati;

- b) le modalità della consultazione, secondo le indicazioni del successivo comma 4;
 - c) il responsabile del procedimento, su proposta del Sindaco, con il compito di seguire l'intera procedura e garantire la riservatezza del voto;
 - d) le forme di pubblicità per favorire la massima partecipazione.
4. Le consultazioni possono essere effettuate:
 - a. sulla base di un quesito formulato su scheda cartacea;
 - b. sulla base di quesito proposto mediante l'utilizzo di sistemi informatici.
 5. In caso di consultazione con scheda cartacea, il quesito viene inviato, tramite appositi incaricati, ai cittadini interessati, presso la propria residenza o domicilio. La scheda contiene l'indicazione della data in cui si effettuerà la consultazione; la stessa viene riconsegnata in luoghi predeterminati ed inserita in un'urna per garantire la segretezza. La persona consultata appone la propria sottoscrizione in apposito elenco degli aventi diritto di volontà. Le operazioni di scrutinio sono curate dal responsabile del procedimento che, a conclusione dello spoglio, comunica al Sindaco l'esito della consultazione.
 6. In caso di consultazione con procedure informatiche, i cittadini interessati possono esprimere la propria opinione attraverso gli strumenti e le modalità della rete civica. Il responsabile del procedimento, dopo l'acquisizione dei dati, provvede a comunicare il risultato al Sindaco.
 7. Entro trenta giorni dalla data di consultazione, il Sindaco richiede al Presidente del Consiglio Comunale la convocazione del consiglio stesso per l'esame dei risultati, i cui esiti vengono adeguatamente resi pubblici.

Articolo 6 – Interrogazioni, istanze e petizioni

1. I soggetti di cui al precedente art. 2 o le associazioni di cui al precedente art. 3 possono rivolgere al Sindaco, in carta libera, interrogazioni, istanze e petizioni.
2. Alle interrogazioni sottoscritte da almeno **cento residenti**, alle istanze e petizioni sottoscritte da almeno duecento residenti e alle interrogazioni, istanze e petizioni a firma del legale rappresentante delle associazioni iscritte all'albo comunale, è data risposta scritta e motivata, entro 60 giorni dalla data di presentazione. Per le determinazioni di competenza della Giunta Comunale o del Sindaco è data anche comunicazione al Consiglio Comunale e al Difensore Civico.
3. Nell'interrogazione, istanza o petizione deve essere indicata la persona a cui recapitare la risposta.
4. Copia dell'interrogazione, dell'istanza e della petizione viene trasmessa al Difensore Civico e ai Consiglieri Comunali.
5. Il Sindaco, sentito il Segretario Generale, provvede a determinare l'organo competente che esamina e risponde per scritto agli interessati, entro 60 giorni dalla data di presentazione.
6. Quando l'istanza o la petizione viene accolta, la Giunta adotta o propone al Consiglio gli atti necessari per soddisfare le esigenze prospettate.
7. Le firme di cui al comma 2 devono essere autenticate. Le autenticazioni possono essere eseguite da un notaio, da un cancelliere, dal Segretario Generale del Comune di Sarno, dal Sindaco o da un impiegato comunale delegato dal Sindaco; possono, altresì, eseguire le autenticazioni gli Assessori e i Consiglieri Comunali del Comune di Sarno che ne facciano specifica comunicazione al Sindaco.

Articolo 7 – Proposte

1. L'iniziativa per l'adozione di atti amministrativi di cui all'art. 27 dello Statuto deve essere presentata in carta libera e sottoscritta da almeno 500 cittadini residenti e maggiorenni. Le firme devono essere autenticate con le modalità di cui all'art. 6, comma 7, e raccolte, nei tre mesi antecedenti il deposito della proposta, su appositi moduli distribuiti presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
2. Le proposte devono contenere:
 - a. l'indicazione di tre sottoscrittori ai quali effettuare le comunicazioni del Comune;

- b. un oggetto determinato e di competenza comunale;
 - c. una premessa in cui siano richiamati i riferimenti normativi;
 - d. una relazione in cui siano enunciate, anche in forma sommaria, le motivazioni ed il dispositivo.
3. Non sono ammesse proposte nelle seguenti materie:
 - a. elezione, nomine, revoche e decadenze;
 - b. stato giuridico del personale dipendente;
 - c. funzionamento degli organi comunali.
 4. L'ammissibilità della proposta, rispetto alle norme statutarie, regolamentari ed ai principi generali dell'ordinamento, è valutata dal Difensore Civico, o, in mancanza di nomina, dal Segretario Generale, entro 20 giorni dalla sua presentazione.
 5. La proposta valutata ammissibile viene attribuita agli uffici comunali competenti perché, entro 30 giorni, la istruiscano e, d'intesa con i promotori, predispongano l'atto deliberativo, accompagnato da tutti i pareri necessari, da sottoporre all'attenzione dell'organo competente.
 6. Alla seduta in cui l'organo competente discute l'atto deliberativo, che deve comunque tenersi entro 60 giorni dalla presentazione della proposta, è ammesso ad esporne il contenuto il primo firmatario della proposta stessa.

Articolo 8 - Referendum

1. Il Referendum Popolare è istituito di partecipazione previsto dalla legge di ordinamento delle autonomie locali, disciplinato dallo Statuto comunale e dalle presenti norme regolamentari.
2. I Referendum sono indetti ai sensi degli artt. 28 e ss. dello Statuto comunale.
3. Sono ammesse richieste di Referendum Consultivi, Propositivi ed Abrogativi di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune ad eccezione di quelli concernenti le materie di cui all'art. 33 dello Statuto e sempre che sullo stesso argomento non sia già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio.

Articolo 9 - Collegio dei Garanti

1. L'ammissibilità del referendum, rispetto alle norme statutarie e regolamentari e ai principi generali dell'ordinamento, è valutata da un Collegio, detto dei Garanti, composto da tre avvocati con almeno dieci anni di esercizio professionale, eletti dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto. Ciascun consigliere può esprimere un'unica preferenza. Sono eletti i tre candidati che riportino, nell'ordine, il maggior numero di voti. A parità di voti, prevale il candidato più giovane d'età.
2. Al Collegio dei Garanti sono affidati compiti di garanzia ed in particolare:
 - a) la valutazione di legalità, ammissibilità e procedibilità del quesito;
 - b) il controllo circa la regolarità della raccolta delle firme e la conseguente dichiarazione di ammissione del referendum;
 - c) l'eventuale dichiarazione di annullamento della procedura referendaria su richiesta dei soggetti promotori;
 - d) l'accertamento e la dichiarazione dell'esito referendario.
3. Le adunanze del Collegio dei Garanti sono convocate e presiedute dal Presidente, eletto dai componenti del Collegio stesso. Le funzioni di segreteria ed il supporto amministrativo al funzionamento dell'organo sono esercitate da un dipendente comunale individuato dal Segretario Generale.
4. Ai fini dell'ammissibilità del Referendum valgono le disposizioni previste dall'art. 33 dello Statuto.
5. Il Collegio si pronuncia sull'ammissibilità del Referendum nel termine di 30 giorni dal ricevimento della proposta.
6. Ai componenti del Collegio dei Garanti viene corrisposta un'indennità per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta, nella misura stabilita dalla Giunta Comunale.

Articolo 10 - Raccolta delle firme

1. Ricevuta la comunicazione dell'ammissione del quesito, il comitato promotore procede alla raccolta delle firme di presentazione nelle misure previste dagli artt. 29, 30 e 31 dello Statuto comunale.
2. Le firme sono apposte, inderogabilmente, dagli aventi diritto al voto su moduli formato protocollo, ciascuno dei quali contiene all'inizio di ogni pagina la dicitura "Comune di Sarno – Richiesta di referendum popolare" e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario. Prima di essere posti in uso, i moduli sono presentati alla segreteria del Collegio dei Garanti che li valida apponendo il bollo del Comune all'inizio di ogni foglio.
3. Le firme di richiesta sono apposte al di sotto del quesito e debbono essere autenticate. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, il nome, il comune e la data di nascita del sottoscrittore. Le firme possono essere autenticate da un notaio, da un cancelliere, dal segretario generale o da un impiegato comunale delegato dal Sindaco. Possono, inoltre, procedere all'autenticazione il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri Comunali che ne facciano specifica comunicazione al Sindaco. Le autenticazioni effettuate dagli amministratori, dal segretario o dagli impiegati comunali sono esenti da spese.
4. Entro tre mesi dalla ricezione della comunicazioni d'ammissione del quesito, la raccolta delle firme di presentazione deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso l'Ufficio elettorale comunale.
5. L'Ufficio elettorale comunale effettua il controllo individuale delle firme, sia attestando il requisito di elettore del referendum posseduto da ciascun firmatario, sia riscontrando l'unicità di ciascuna sottoscrizione. Entro dieci giorni dalla ricezione trasmette gli atti al Collegio dei garanti.
6. Il Collegio dei Garanti, verificata la regolarità della documentazione presentata, dichiara ammessa la richiesta di referendum e ne dà comunicazione al Sindaco entro i successivi 5 giorni; diversamente, ne dichiara l'improcedibilità

Articolo 11 - Svolgimento del referendum

1. Entro 15 giorni dalla dichiarazione di ammissione del referendum, il Sindaco lo indice, stabilendone la data in un'unica giornata di domenica, da svolgersi entro e non oltre 90 giorni dalla data di ammissibilità da parte del Collegio dei Garanti e non in concomitanza con consultazioni politiche e amministrative. Nella stessa consiliatura nessun oggetto può essere sottoposto a consultazione referendaria per più di una volta.
2. Il referendum non ha luogo quando l'atto cui si riferisce la proposta sia stato annullato o revocato totalmente. Ove l'annullamento o la revoca siano parziali, ovvero sia intervenuta nuova deliberazione sullo stesso oggetto, il Collegio dei Garanti, sentiti i promotori, il Difensore Civico e il Sindaco, decide, entro trenta giorni dall'annullamento o dalla revoca parziali ovvero dalla nuova deliberazione, se il referendum non debba aver luogo, per essere venuto meno l'oggetto sostanziale o per essere state soddisfatte le istanze dei promotori, ovvero se esso debba aver corso modificando il quesito per tener conto dell'annullamento, della revoca parziale o della nuova deliberazione.

Articolo 12 - Procedimento elettorale

1. Il procedimento di votazione per il referendum è improntato a criteri di semplicità ed economicità. Ad esso si applicano, per quanto compatibili con il presente regolamento, le disposizioni di cui alle leggi statali e regionali in materia di consultazioni elettorali.
2. Entro il 45° giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati i manifesti nei quali sono indicati:
 - a. il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;
 - b. la data e l'orario della votazione;

- c. le modalità della votazione;
 - d. il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum.
3. Nel caso che siano indetti nello stesso giorno più referendum, nel manifesto sono riportati, nell'ordine di ammissione stabilito dal Collegio dei Garanti, distintamente i quesiti relativi a ciascun referendum, con delimitazioni grafiche che consentano di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.
4. L'organizzazione generale delle operazioni referendarie è affidata al Capo-servizio dei Servizi Elettorali del Comune, che si avvale di tutti gli Uffici il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza degli stessi. A tale servizio è affidato, una volta reso esecutivo il presente regolamento, il compito di predisporre i verbali ed il rimanente materiale necessario allo svolgimento delle operazioni elettorali.
5. La propaganda è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello delle votazioni. Il Capo-servizio del Servizio di Polizia Municipale, tra il 34° ed il 31° giorno antecedenti la consultazione, individua ed assegna un numero di spazi corrispondente a quello utilizzato per le consultazioni referendari nazionali. Le richieste devono essere presentate dal 45° al 35° giorno antecedente le consultazioni.
6. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni e i divieti di cui alle vigenti leggi statali regolanti la materia.

Articolo 13 - Composizione dei seggi

1. La Commissione elettorale comunale, una volta entrato in vigore il presente regolamento, stabilisce il numero dei seggi, accorpando, per quanto possibile, le diverse sezioni elettorali in cui è suddiviso il territorio comunale ai fini delle elezioni amministrative. I seggi devono, comunque, essere dislocati in modo omogeneo nell'intero territorio comunale.
2. Ciascun seggio è composto da un Presidente e da tre scrutatori, di cui uno assume le funzioni di Vice Presidente ed un altro di Segretario; tali membri sono nominati dalla Commissione elettorale comunale tra i cittadini inseriti negli albi previsti in tal senso dalla legge. La Giunta stabilisce il compenso dovuto ai componenti del seggio, successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, parametrandolo al compenso corrisposto ai componenti del seggio della precedente tornata referendaria nazionale. Alle relative liquidazioni provvederanno, di concerto, il Capo-servizio del servizio ragioneria e finanza e quello dei servizi elettorali

Articolo 14 - Svolgimento della votazione

1. le operazioni di voto si svolgono, in un'unica giornata festiva, dalle 8,00 alle 22,00. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono sino alla conclusione dello spoglio. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi nonché alle operazioni del Collegio dei garanti possono assistere un rappresentante di ognuno dei comitati promotori del referendum.
2. Il Referendum è valido se partecipa al voto la metà più uno degli aventi diritto. Hanno diritto al voto gli iscritti nelle liste elettorali del comune di Sarno.
3. Sulla base dei verbali trasmessi dai seggi, il Comitato dei garanti procede, entro 10 giorni, alla verifica dei risultati, redigendo verbali in duplice copia, di cui uno trasmesso al Sindaco per la proclamazione dei risultati del referendum. Al Collegio dei Garanti competono anche le decisioni rispetto ai reclami relativi alle operazioni di voto e/o di scrutinio presentati prima della proclamazione dei risultati.

Articolo 15 - Effetti del referendum

1. L'esito della consultazione referendaria relativa a referendum consultivi e/o propositivi deve essere valutata dal Consiglio Comunale, o comunque dall'organo competente ad adottare l'atto, che ne riferisce al Consiglio Comunale, riunito entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, in un'apposita seduta, secondo quanto previsto dal regolamento del Consiglio Comunale.

2. Qualora il Consiglio Comunale ritenga di non conformare la propria azione al risultato del referendum, la deliberazione che conclude il procedimento deve indicarne i motivi.
3. Nel caso di referendum abrogativi, qualora la proposta di referendum sia stata approvata dalla maggioranza assoluta dei votanti, gli organi competenti non possono assumere decisioni contrastanti con essa e devono, nel caso ciò risulti indispensabile, provvedere con atto formale a disciplinare l'oggetto della consultazione referendaria entro 60 gg. dalla proclamazione dei risultati.

Articolo 16 – Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento s'intende abrogata ogni precedente disposizione regolamentare, vigente presso il Comune di Sarno, con esso incompatibile.